

## **Il delicato rapporto tra concordato preventivo e sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta o per equivalente, nell'ambito dei reati di omesso versamento.**

di *Giancarlo Della Volpe*

TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE – SEZIONE RIESAME, UD. 13 aprile 2017,  
N. 131

URBANO *Presidente - estensore*

1. L'ordinanza in commento analizza il delicato rapporto tra sequestro preventivo finalizzato alla confisca "obbligatoria" del profitto derivante dai reati tributari (oggi disciplinato dall'art. 321 c. 2 c.p.p. in combinato disposto con l'art. 12bis d.lgs. 74/2000) e procedure concorsuali, con specifico riguardo al concordato preventivo. Come noto, una delle "possibili" contraddizioni che deriva dall'analisi dei due istituti è quella per cui il buon esito del programma concordatario destinato a soddisfare in diversa misura i creditori sociali potrebbe essere messo in discussione dall'esecuzione del sequestro sui beni destinati a dare attuazione al piano concordatario. Il paradosso si ha nei casi in cui il piano concordatario preveda l'integrale soddisfacimento dell'Agenzia delle Entrate. Il rapporto tra questi due settori dell'ordinamento pubblicistico (quello penale e quello fallimentare) nel caso dei reati tributari è diventato ancora più problematico a seguito della riforma del 2015<sup>1</sup>: in particolare, l'art. 12bis d.lgs. 74/2000, prevede che *la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro*; l'art. 13 d.lgs. 74/2000 prevede invece la non punibilità dei reati di omesso versamento di cui agli artt. 10bis, 10ter d.lgs. 74/2000, nonché quello di indebita compensazione di cui all'art. 10quater, comma 1, d.lgs. 74/2000, nel caso in cui i debiti tributari (comprensivi di sanzioni e interessi) vengano estinti, entro il termine di cui all'art. 13 d.lgs. 74/2000<sup>2</sup>, mediante il loro integrale pagamento, che – come si dirà - potrebbe essere impedito dall'intervenuto sequestro.

Il tema del rapporto tra esigenze punitive e conservative delle garanzie di tutti i creditori è stato approfondito dalla giurisprudenza, di legittimità e di merito, con indirizzi differenti, volti a far prevalere l'una o l'altra esigenza a seconda della natura prevalentemente pubblicistica o privatistica del concordato.

---

<sup>1</sup> Con d.lgs. 158/2015.

<sup>2</sup>Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 13, comma 1 d.lgs. 74/2000), termine estensibile fino ad un massimo di sei mesi qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione (comma 3).

L'ordinanza qui in commento rappresenta un ulteriore approdo nel solco delle pronunce che analizzano il delicato rapporto tra procedure concorsuali e sequestro preventivo finalizzato alla confisca "obbligatoria"<sup>3</sup>. Come vedremo, la pronuncia qui in esame presenta dei profili innovativi nel senso di una maggiore tutela del buon esito della procedura concorsuale, in un'ottica costituzionalmente orientata.

**2.** In breve i fatti oggetto della pronuncia. Il ricorrente, all'epoca dei fatti rappresentante legale della società, proponeva richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca (diretta e in subordine per equivalente) per il reato di omesso versamento di ritenute ex art. 10bis d.lgs. 74/2000. Alla base del riesame il ricorrente sosteneva (per quel che a noi interessa in questa sede) per un anno di imposta la non sequestrabilità del profitto, atteso che la società aveva presentato domanda di concordato preventivo in bianco (ex art. 161 c. 6 l.f.) prima della scadenza del termine ultimo per il versamento delle ritenute.

Nello specifico, il ricorrente lamentava che l'intero debito tributario oggetto del reato contestato, comprensivo di interessi e sanzioni, veniva integralmente soddisfatto nel piano concordatario, peraltro omologato.

Con la conseguenza che, esigenze di coerenza sistematica tra diversi settori dell'ordinamento pubblico, quello fallimentare e quello penale, rendevano non sequestrabile il profitto, corrispondente al *quantum* non versato.

La non "sequestrabilità" delle somme, a detta del ricorrente, era data anche dalla lettura costituzionalmente orientata delle norme in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, volta a garantire un equilibrio tra le esigenze penali e quelle di conservazione dell'impresa.

Infine, tra i motivi sottesi al riesame il ricorrente osservava che la somma sequestrata era tutta proveniente da finanza esterna percepita dalla società in esecuzione del piano concordatario omologato.

Il Pubblico Ministero criticava la lettura della difesa, osservando che il concordato preventivo non è un istituto pubblicistico, bensì privatistico<sup>4</sup>, "*suscettibile sempre di risoluzione per inadempimento*".

**3.** L'ordinanza in commento non solo ha accolto le argomentazioni difensive, ma ha statuito alcuni principi innovativi in termini di rapporto tra concordato preventivo e sequestrabilità delle somme destinate in ogni caso all'integrale soddisfacimento del debito originato dal reato.

Importante riportare i passaggi chiave. Punto di partenza è l'esigenza di coerenza sistematica, tra diversi settori dell'ordinamento pubblico e tra interessi costituzionali in gioco: "*Anche alla luce delle argomentazioni difensive e dell'invito a leggere la normativa di riferimento in un'ottica di sistema in cui*

<sup>3</sup> Il virgolettato è d'obbligo a seguito della introduzione dell'articolo 12bis nel corpo del d.lgs. 74/2000 da parte dell'articolo 10 del d.lgs. 158/2015.

<sup>4</sup> Cass. Pen. Sez. III, del 14.5.2013, n. 44283.

*vengono in rilievo più istituti appartenenti a diversi settori del diritto, e vengono coinvolti molteplici interessi, anche di rilievo costituzionale (lo stesso concetto di conservazione dell'azienda e del suo valore alla luce di tutta la normativa più recente può ritenersi un interesse costituzionalmente garantito), occorre a questo punto svolgere alcune considerazioni in ordine alla possibilità [...] del sequestro finalizzato alla confisca di beni che allo stesso tempo siano interessati da una procedura concorsuale". L'interesse costituzionale della conservazione dell'azienda ben può ricavarsi dalla disciplina fallimentare, che nella sua evoluzione normativa, appare più orientata verso il salvataggio e la ristrutturazione dell'impresa insolvente che alla sua liquidazione.*

A questo punto l'ordinanza analizza la disciplina del concordato, per derivarne la sua natura pubblicistica.

Infatti, continua l'ordinanza, richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali<sup>5</sup>, *il concordato preventivo pur originandosi da un impulso del debitore, non è confinato in un dispositivo privatistico, governato esclusivamente dalle parti [...], bensì attinge alla soglia pubblicistica, si snoda in un percorso giurisdizionalmente disegnato e vigilato, per ricevere, infine, una ratifica di quanto deliberato dai creditori sulla proposta del debitore da parte dell'organo giurisdizionale che non può ritenersi irrilevante ai fini delle conseguenze penali della condotta conforme al deliberato accordo.*

Andando più nel dettaglio, sono molteplici gli elementi che l'ordinanza pone in rilievo per sostenere la natura pubblicistica del concordato preventivo: la parziale predeterminazione normativa del piano concordatario (articolo 160 l.f.); la comunicazione al pubblico ministero (articolo 161 l.f.); l'apertura della procedura di concordato da parte del Tribunale; la presenza di un giudice delegato e la nomina di un commissario giudiziale che, nell'esercizio delle sue funzioni, è un pubblico ufficiale (artt. 163 e 165 l.f.). Il Tribunale sammaritano prosegue nell'analisi degli elementi che depongono per la natura pubblicistica: *"Per tutto il periodo che intercorre tra la domanda di concordato pubblicizzata nel registro delle imprese e il conclusivo decreto di omologazione, la tutela diretta dei singoli creditori per titolo o causa anteriore è in buona parte "congelata" (v. articoli 168 e 169, e articolo 55 comma 1; e cfr. articolo 169 bis); e durante la procedura di concordato la gestione da parte del debitore dei suoi beni e della sua impresa è a sua volta imbrigliata dalla vigilanza del commissario giudiziale e dalla necessità di autorizzazione del giudice delegato (articolo 167)".* Così come gode di indiscutibile valore giurisdizionale il provvedimento di omologazione (art. 180 l.f.).

Da queste premesse l'ordinanza trae le dovute conclusioni in tema di coerenza tra diversi sistemi di un ordinamento. Se il concordato preventivo ha natura pubblicistica, è più che illogico considerare *tamquam non esset* ai fini penali, dissociando settori parimenti pubblicistici dell'ordinamento, ovvero consentendo

---

<sup>5</sup> Tra tutti cfr. Cass. Pen. Sez. III, del 12.03.2015, n. 15853, Rv. 263436

*da un lato al giudice fallimentare di ammettere al concordato preventivo l'imprenditore che nel suo piano progetta di commettere un reato, e dall'altro lato, al giudice penale di sanzionare il soggetto che ha eseguito un accordo omologato (la cui relativa domanda era stata, tra l'altro, ab origine comunicata al pubblico ministero) condannandolo per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10-bis<sup>6</sup>.*

In altri termini, se una determinata condotta è lecita per un settore dell'ordinamento pubblico (e soggetta a controlli da parte di organi giurisdizionali) non può essere al contempo illecita nel solo ambito di un altro settore appartenente al medesimo ordinamento. Così facendo il legislatore avrebbe dato al giudice fallimentare *il potere di ammettere la proposta prima, e omologare poi una condotta penalmente illecita<sup>7</sup>.*

A questo punto, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere non resta tracciare la soluzione: un imprescindibile coordinamento dovrà dunque riflettersi non solo sull'elemento soggettivo che anima la condotta, *bensì, a priori, sulla sussistenza dell'elemento oggettivo di illecito penale, nel senso di escluderla<sup>8</sup>.*

Il Tribunale proprio argomentando dalla possibile frattura ordinamentale tra la disposizione del sequestro penale e il concordato preventivo con l'integrale (seppur dilazionato) soddisfacimento del debito tributario in rilievo, perviene all'accoglimento del riesame, dal momento che le somme in sequestro sono quelle provenienti dalla nuova finanza e quindi nella esclusiva disponibilità della procedura concordataria e non della società che si è arricchita del provento del reato. Questa soluzione, argomenta il Tribunale, è possibile alla luce di una lettura costituzionale delle disposizioni in esame (oggi rappresentate dall'art. 321 c.p.p. unitamente all'art. 12bis d.lgs. 74/2000).

Interessante la provocazione del Tribunale a sostegno della sua decisione: il vincolo cautelare preordinato alla confisca sottrarrebbe risorse agli altri creditori (anche a quelli precedenti all'Erario come classe di credito), *creando potenzialmente, le condizioni, in caso di infruttuosa conclusione della procedura liquidatoria, per una bancarotta preferenziale con danno degli altri creditori di grado superiore.*

**4.** L'ordinanza del Tribunale del Riesame analizza in maniera approfondita il rapporto tra procedura concorsuale (nel caso di specie concordato preventivo) e sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, diretta o per equivalente (oggi disciplinata dall'art. 12bis d.lgs. 74/2000).

Il tema ha visto la giurisprudenza di legittimità fronteggiarsi su due posizioni, in merito alla natura privatistica o meno del concordato preventivo. Il rapporto rileva,

<sup>6</sup> In tal senso Cass, Pen. Sez. III, ud. 12.03.2015, n. 15853.

<sup>7</sup> Così l'ordinanza in commento.

<sup>8</sup> Cfr. in tal senso Cass. Pen. Sez. III., *cit.*, n. 15853, nel caso sottoposto al suo vaglio che - come osserva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - era relativo al pagamento dell'Iva in un momento successivo all'ammissione al concordato.

innanzitutto a livello di *fumus delicti*. Si fa riferimento alle ipotesi in cui il debito tributario originato da un reato di omesso versamento (Iva o ritenute) sia poi ricompreso per l'intero nel piano concordatario, prevedendone soltanto la dilazione del pagamento, senza falcidia del *quantum*.

Un primo indirizzo della Corte di Cassazione<sup>9</sup> esclude ogni rilievo della procedura sul *fumus delicti* di omesso versamento, proprio in virtù della natura privatistica del concordato: *“L’accesso alla procedura di concordato preventivo è atto di autonomia privata, d’iniziativa del debitore, che mira a sfociare nel c.d. patto concordatario con i creditori. Una scelta di questo genere, tutta interna alla volontà del debitore, non può portare, come sua conseguenza, ad elidere gli obblighi giuridici, specie quelli aventi rilievo pubblicistico, come la previsione del versamento dell’Iva alla scadenza di legge, la cui omissione è sanzionata penalmente”*<sup>10</sup>.

A questo indirizzo se ne contrappone un altro<sup>11</sup> che, riconoscendo la natura pubblicistica del concordato preventivo, ne fa derivare la sua rilevanza sul *fumus delicti* necessario per il sequestro preventivo.

Invero, secondo questo indirizzo, il concordato preventivo *“pur originandosi da un impulso del debitore [...] non è confinato in un dispositivo privatistico, governato esclusivamente dalle parti (debitore e creditore) [...] bensì attinge alla soglia pubblicistica, si snoda in un percorso giurisdizionalmente designato e vigilato, per ricevere infine una ratifica di quanto deliberato dai creditori sulla proposta del debitore da parte dell’organo giurisdizionale che non può ritenersi irrilevante ai fini delle conseguenze penali della condotta conforme al deliberato accordo”*<sup>12</sup>.

Molteplici sono gli indici che la giurisprudenza di legittimità pone alla base della natura pubblicistica del concordato: la parziale predeterminazione del piano concordatario (art. 160 l.f.); la comunicazione della domanda di concordato preventivo al pubblico ministero (articolo 161 u.c. l.f.); la dichiarazione di apertura della procedura da parte del Tribunale che provvede a delegarvi un giudice e a nominare un commissario giudiziale che esplicherà le funzioni di pubblico ufficiale (articoli 163 e 165); infine, la circostanza che per tutto il periodo che intercorre tra la domanda di concordato pubblicizzata nel registro delle imprese e il conclusivo decreto di omologazione la tutela diretta dei singoli creditori per titolo o causa anteriore *“è in buona parte congelata”*. Questi sono gli elementi che portano la Corte di Cassazione<sup>13</sup> ad escludere il *fumus delicti* nel caso di ammissione al concordato preventivo anteriore alla scadenza del termine (penalmente inteso) per il relativo versamento ossia anteriore alla consumazione del reato.

<sup>9</sup> Cass. Pen. Sez. III, ud. 14.05.2013, n. 44283.

<sup>10</sup> Così Cass. Pen. Sez. III, *cit.*, n.44283; in senso conforme Cass. Pen. Sez. III, ud. 04.02.2016, n. 12912.

<sup>11</sup> Cass. Pen. Sez. III, ud. 12.03.2015, n. 15853.

<sup>12</sup> Cass. Pen. Sez. III, ud. 12.03.2015, n. 15853.

<sup>13</sup> Cass. Pen. Sez. III, ud. 12.03.2015, n. 15853; ud. 30.04.2015, n. 22127.

5. Alcune osservazioni di sintesi. L'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere se da un lato ha il merito di sviluppare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità più garantista e di evidenziare la necessità di una comparazione tra beni costituzionalmente tutelati anche nell'ottica di una coerenza sistematica, dall'altro, non ne trae le dovute conseguenze da un punto di vista pratico, per il modo di atteggiarsi del caso concreto. In altre parole, l'ordinanza, argomentando dalla natura pubblicistica del concordato, esclude l'apprensione cautelare della somma appartenente alla "procedura" non tanto per l'insussistenza del *fumus delicti* (che viene escluso solo per un anno di imposta e per altre ragioni), quanto per la non confiscabilità (e quindi non sequestrabilità) del bene, trattandosi di denaro proveniente da un soggetto terzo, e vincolato giudizialmente alla procedura. Tali conclusioni sarebbero state possibili (quanto meno per il sequestro preordinato alla confisca diretta) anche alla luce della sentenza a SS.UU. Gubert, laddove afferma che "*la confisca del profitto di reato*<sup>14</sup> [e il sequestro finalizzato alla confisca] è possibile anche nei confronti di una persona giuridica per i reati commessi dal legale rappresentante o da altro organo della persona giuridica, quando il profitto sia rimasto nella disponibilità della stessa". Nel caso di specie nulla era rimasto alla persona giuridica, in quanto le somme rinvenute provenivano da nuova finanza.

Ciò non toglie che l'ordinanza del Tribunale sammaritano pone le basi per sviluppare ulteriormente gli approdi della giurisprudenza di legittimità, in relazione alla coerenza di settori diversi dell'ordinamento pubblico e di comparazione tra i beni costituzionali in gioco (la conservazione dell'impresa da un lato e l'esatta percezione del tributo dall'altro).

In particolare, il *fumus delicti* del reato di omesso versamento (Iva o ritenute) non sarebbe configurabile non solo quando il termine per il versamento (ai fini penalistici) andrebbe a scadere successivamente all'ammissione al concordato, bensì sin dal momento in cui vi è la richiesta di ammissione al concordato (poi omologato).

Se è vero, come è vero, che sin dalla presentazione dell'ammissione del concordato preventivo, emergono i profili che contraddistinguono la procedura concorsuale come istituto di natura pubblicistica (tra tutti la circostanza che per tutto il periodo che intercorre tra la domanda di concordato pubblicizzata nel registro delle imprese e il conclusivo decreto di omologazione la tutela diretta dei singoli creditori per titolo o causa anteriore "*è in buona parte congelata*"), ne consegue che per escludere il *fumus delicti* occorre fare riferimento al momento della richiesta di ammissione al concordato e non al successivo decreto di ammissione: se il termine ultimo (penalmente inteso) per il tempestivo versamento viene a scadere successivamente alla richiesta di concordato, allora viene meno il *fumus*.

---

<sup>14</sup> Va ricordato che le SS.UU. Gubert hanno statuito come nei confronti della persona giuridica sia possibile solo la confisca diretta, salva l'ipotesi in cui "*la persona giuridica stessa sia in concreto priva di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso cui l'amministratore agisca come effettivo titolare*".



*Quid iuris* se il termine per l'omesso versamento viene a scadere prima della richiesta di ammissione al concordato? In questo caso, non può escludersi il *fumus delicti*, ma, di converso, potrebbe escludersi l'altro requisito, vale a dire la "confiscabilità del bene"<sup>15</sup> (in possesso della procedura)<sup>16</sup> di cui si richiede il sequestro, in base ad una lettura costituzionale che garantisca la conservazione dell'impresa e tuteli i diritti di difesa dell'indagato ai sensi della nuova disciplina dei reati tributari.

Se prima della riforma del 2015, infatti, il pagamento del debito erariale configurava una semplice circostanza attenuante, oggi (nel caso in cui intervenga entro il termine di cui all'art. 13 d.lgs. 74/2000) comporta la non punibilità del reato.

Nel caso di una persona giuridica, è evidente che l'unico soggetto in grado estinguere il debito tributario sia la stessa persona giuridica e non il suo rappresentante legale con i suoi beni. Ciò è stato chiarito anche da recente giurisprudenza<sup>17</sup>. Se intervenisse un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, la procedura non potrebbe estinguere il debito tributario derivante dall'illecito, e di conseguenza il rappresentante legale non potrebbe usufruire della causa di non punibilità per circostanze da lui non governabili. Ci sarebbe una irragionevole disparità di trattamento tra le imprese individuali e le società di capitali. Questi profili di incostituzionalità (artt. 3, 24 Cost), peraltro, sono stati già sollevati<sup>18</sup> (seppur in rapporto alla non possibilità di accordare un termine più lungo per l'estinzione del debito tributario – rispetto a quello di cui all'art. 13 d.lgs. 74/2000 - necessitato proprio dalla procedura di concordato preventivo in essere).

Ovviamente la "non confiscabilità del bene" regge nella sola misura in cui il concordato, omologato, riceva puntuale esecuzione.

In dottrina, peraltro, si è detto che una soluzione a *posteriori* praticabile potrebbe essere quella della restituzione delle somme a fronte di un impegno formale proprio per procedere al pagamento del debito tributario<sup>19</sup>. E nel caso di un concordato preventivo questo impegno è già formalizzato nel piano concordatario omologato poi da un organo giurisdizionale, motivo per cui non avrebbe senso sequestrare e poi dissequestrare sulla base delle circostanze fattuali già presenti al momento del vincolo cautelare. In presenza del concordato (e di un impegno formale alla restituzione) il sequestro preventivo (almeno per quello preordinato alla confisca diretta nei confronti della persona giuridica) non dovrebbe operare. Peraltro, a parere di chi scrive, una lettura costituzionale delle norme in rilievo dovrebbe

<sup>15</sup> Anche nel caso in cui si tratti del profitto del reato rimasto nella disponibilità della persona giuridica.

<sup>16</sup> È noto che per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta o per equivalente, accanto al *fumus delicti* è richiesto che i beni rientrino nelle categorie delle cose oggettivamente suscettibili di confisca; cfr. Cass. Pen. Sez. 3, Sentenza ud. 15.04.2015, n. 20887, Rv. 263408.

<sup>17</sup> Corte App. Milano, Sez. II, ud. 20.04.2017 (dep. 2.05.2017), n. 2810.

<sup>18</sup> Trib. Treviso, ordinanza proc. pen. 108/16 r.g. Trib. ud. 23.02.2016

<sup>19</sup> S. DELSIGNORE in *La riforma dei reati tributari*, Torino, 2015, 318, 319.

inibire anche il subordinato sequestro preventivo per equivalente in capo ai beni del rappresentante legale, atteso che il concordato preventivo in fase di esecuzione rappresenta uno strumento attuale, idoneo a far venire meno o a rendere privi di senso gli stessi presupposti del sequestro (l'integrale pagamento del debito comporta la non punibilità – se interviene entro i termini di cui all'art. 13 d.lgs. 74/2000 – e, in ogni caso, la non esecutività della confisca)<sup>20</sup>.

Né potrebbe venire in rilievo l'art. 12bis d.lgs. 74/2000 nella parte in cui dispone che *“la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro”*. La Corte di Cassazione ha specificato che tale norma deve essere interpretata nel senso che l'impegno formale non impedisce il sequestro preventivo, atteso che *“non opera”* vuol dire che la confisca, ancorché disposta, non diventa efficace con riguardo alla parte coperta dall'impegno formale<sup>21</sup>.

L'unica soluzione adottabile, allora, è quella di una interpretazione costituzionalmente orientata che inibisca sui beni della società il sequestro finalizzato alla confisca diretta<sup>22</sup>, quando vi sia un concordato preventivo omologato nell'ambito del quale sia previsto l'integrale pagamento del debito tributario derivante dall'illecito penale sempre che il piano concordatario trovi tempestiva esecuzione secondo le direttive indicate nel decreto di omologa. In tal modo, in presenza di una procedura garantita dal controllo di un organo giurisdizionale (giudice delegato) e da un pubblico ufficiale (commissario giudiziale) il debito verrebbe estinto entro un termine certo, venendo meno la ragione stessa della confisca e quindi di un sequestro a ciò destinato.

Questa lettura potrà essere sostenuta *a fortiori* nel caso di accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Treviso<sup>23</sup>, e quindi riconoscendo al giudice del dibattimento, in presenza di un piano concordatario in esecuzione che preveda la integrale estinzione del debito, la possibilità di concedere un termine più lungo rispetto a quello di cui all'art. 13 d.lgs. 74/2000 (e coincidente con il maggior termine indicato nel piano concordatario omologato) ai fini della non punibilità dei reati di omesso versamento.

---

<sup>20</sup> Principio questo apparentemente accolto dalla ordinanza in commento, atteso che ha disposto l'accoglimento del riesame, non limitandolo al solo sequestro preordinato alla confisca in via diretta.

<sup>21</sup> Cass. Pen. Sez. III, ud. 13.07.2016, n. 42470.

<sup>22</sup> L'unica possibile sui beni della persona giuridica, salvo i casi eccezionali individuati dalle SS.UU. Gubert (Cass. Pen. Sez. Unite, ud. 30.01.2014, n. 10561(cfr. nota 14)).

<sup>23</sup> Trib. Treviso, ordinanza proc. pen. 108/16 r.g. Trib. ud. 23.02.2016.